

ACCORDO

tra il Governo della Repubblica Italiana

e

il Governo della Repubblica Francese

**relativo alla delimitazione dei mari territoriali e delle zone sotto
giurisdizione nazionale tra l'Italia e la Francia**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese, di seguito denominati « le Parti »;

Basandosi sulle norme e sui principi del diritto internazionale applicabili in materia di delimitazioni marine, quali **espressi nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982**, in particolare il principio di equidistanza nella delimitazione dei loro mari territoriali ed il principio di equità nella delimitazione dei loro spazi marittimi sotto giurisdizione;

Considerando la Convenzione relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio **firmata a Parigi il 28 novembre 1986**;

Riferendosi alle quattro sessioni di negoziato tenutesi successivamente a Roma il 14 dicembre 2006, a Parigi il 28 marzo 2007, all'Isola d'Elba il 28 settembre 2007 e a Roma il 26 marzo 2012,

Hanno concluso quanto segue:

Articolo 1

La linea di delimitazione tra i mari territoriali, **la piattaforma continentale** e le acque sotto giurisdizione della Repubblica Italiana e della Repubblica Francese è definita dalle linee che collegano i seguenti punti :

Punto	LATITUDINE N	LONGITUDINE E
T	43° 47' 03.4"	007° 31' 47.8"
1	43° 46' 28"	007° 31' 43"
2	43° 45' 09"	007° 32' 15"
3	43° 44' 39"	007° 32' 17"
4	43° 38' 43"	007° 36' 44"
5	43° 34' 31"	007° 37' 50"
6	43° 25' 31"	007° 40' 20"
7	43° 07' 26"	007° 50' 25"
8	43° 07' 26"	008° 04' 54"
9	43° 15' 12"	008° 27' 35"
10	43° 27' 41"	008° 44' 14"
11	43° 38' 13"	008° 59' 58"
12	43° 16' 31"	009° 34' 14"
13	43° 11' 37"	009° 35' 02"
14	43° 03' 56"	009° 36' 51"
15	42° 57' 18"	009° 38' 30"
16	42° 46' 21"	009° 44' 45"
17	42° 37' 33"	009° 46' 59"
18	42° 22' 54"	009° 47' 56"
19	42° 20' 15"	009° 48' 11"
20	42° 13' 50"	009° 50' 19"
21	42° 09' 40"	009° 52' 43"
22	42° 03' 51"	009° 57' 06"
23	41° 57' 08"	010° 03' 18"
24	41° 46' 39"	010° 08' 36"
25	41° 42' 38"	010° 13' 06"
26	41° 33' 13"	010° 13' 06"
27	41° 26' 01"	009° 43' 01"
28	41° 26' 01"	009° 37' 50"
29	41° 24' 23"	009° 27' 00"
30	41° 20' 10"	009° 19' 00"
31	41° 17' 31"	009° 16' 12"
32	41° 19' 05"	009° 08' 06"
33	41° 15' 28"	008° 48' 46"
34	41° 15' 00"	008° 46' 30"
35	41° 15' 53"	008° 39' 36"
36	41° 20' 10"	008° 33' 24"
37	41° 29' 15"	008° 18' 17"
38	41° 34' 59"	007° 59' 13"
39	41° 39' 18"	007° 41' 21"
40	41° 48' 57"	006° 55' 49"
41	41° 30' 51"	006° 22' 10"
42	41° 14' 36"	005° 53' 23"

Articolo 2

Onde evitare che il presente Accordo pregiudichi le tradizioni di pesca dei pescatori professionisti dei due paesi, le parti concordano, quale intesa di vicinato, di lasciare ai pescherecci costieri italiani e francesi esercitare un'attività sui luoghi di pesca tradizionali situati all'interno di una zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti:

Punto	LATITUDINE N	LONGITUDINE E
A	41° 16' 16"	008° 59' 56"
B	41° 20' 36"	008° 59' 56"
C	41° 20' 36"	009° 05' 56"
D	41° 16' 16"	009° 05' 56"

Articolo 3

Le coordinate geografiche citate agli articoli 1 e 2 sono espresse nel sistema geodetico WGS 84 (World Geodetic System 1984).

La linea di delimitazione definita all'articolo 1 è rappresentata sulla carta allegata al presente Accordo.

Articolo 4

Se un giacimento di risorse naturali del fondo marino o del suo sottosuolo si estende su entrambi i lati della linea di delimitazione della piattaforma continentale e se le risorse situate su un lato di questa linea possono essere sfruttate a partire da impianti situati sull'altro lato, le Parti cercano, previa consultazione degli eventuali titolari delle concessioni di esplorazione o di sfruttamento, di accordarsi sulle modalità di valorizzazione di tale giacimento nel modo più efficace possibile e affinché ognuna delle Parti mantenga l'insieme dei propri diritti sovrani sulle risorse naturali della propria piattaforma continentale. In particolare, questa procedura è applicabile se il metodo di sfruttamento delle risorse situate su uno dei lati della linea di delimitazione influenza le condizioni di sfruttamento delle risorse situate sull'altro lato.

Nel caso in cui le risorse naturali di un giacimento situato su entrambi i lati della linea di separazione delle piattaforme continentali fossero già in corso di sfruttamento, le Parti si concerteranno per determinare le modalità di sfruttamento delle suddette risorse, previa consultazione degli eventuali titolari di autorizzazioni di sfruttamento.

Articolo 5

Qualsiasi controversia tra le Parti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sarà risolta mediante negoziati bilaterali, ai sensi del diritto internazionale.

Articolo 6


Le Parti si informano reciprocamente, con scambio di note diplomatiche, dell'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo. Quest'ultimo prende effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima di queste notifiche.

La Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio, firmata a Parigi il 28 novembre 1986, sarà abrogata in tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale effetto dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a CAEN....., il 21 MARZO 2015..... in due esemplari originali, in lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana



Per il Governo
della Repubblica Francese

